



Marzo 2016

Nota di cortesia _ Detrazione per spese di istruzione (*novità*)

La legge 13 luglio 2015 n. 107 recante la "riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti" ha riformulato le disposizioni del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) riguardanti le detrazioni per le spese di istruzione. In particolare, è stata introdotta (art. 15 lettera e-bis del TUIR) la detrazione del 19% delle spese "*per la frequenza di scuole dell'infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, per un importo annuo non superiore a 400 euro per alunno o studente...*".

L'Agenzia delle Entrate, con circolare n. 3 del 2 marzo 2016 ha successivamente specificato che rientrano nella previsione della lettera e-bis) le **tasse, i contributi obbligatori**, nonché i **contributi volontari e le altre erogazioni liberali**, deliberati dagli istituti scolastici o dai loro organi e sostenuti per la frequenza scolastica, citando a titolo di esempio la **tassa di iscrizione, la tassa di frequenza e la spesa per la mensa scolastica**.

La circolare sottolinea che sono esclusi dal beneficio:

- gli acquisti di materiale di cancelleria
- gli acquisti di testi scolastici per la scuola secondaria di primo e secondo grado

Per avere diritto alla detrazione in oggetto, già a partire dalla dichiarazione dei redditi 730 o Unico 2016, il contribuente deve presentare le ricevute di pagamento e/o altro documento che attesti il sostenimento della spesa, purché contengano:

- il nome dell'alunno
- il ciclo di scuola che frequenta

Acli Service Brescia srl

Via Spalla San Marco 37/bis - 25121 Brescia (BS)
tel. 030 2409884 - fax 030 2409848 - brescia@acliservice.acli.it
C.F. e P.I. 03586240172
CCIAA Brescia 0423874 - Capitale € 10.200,00 i.v.
Convenzionata Caf Acli srl, Centro Assistenza Fiscale Acli - Aibo Caf 00035



- il servizio erogato (l'iscrizione, la frequenza, la mensa scolastica)
- il relativo importo versato nel 2015

La detrazione in oggetto non è cumulabile con la detrazione del 19% prevista per le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado del sistema nazionale di istruzione, finalizzate all'innovazione tecnologica (es. acquisto di cartucce stampanti), all'edilizia scolastica (es. pagamento piccoli e urgenti lavori di manutenzione o di riparazione) o all'ampliamento dell'offerta formativa (es. acquisto di fotocopie per verifiche o approfondimenti). Per questo tipo di contributi non vi sono limiti di detraibilità ma la detrazione è riconosciuta a condizione che l'onere sia sostenuto direttamente dal contribuente stesso e non per familiari a carico e che il pagamento sia effettuato con versamento postale o bancario o con carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari.

In tema di istruzione si ricordano anche le seguenti spese, già ammesse alla detrazione del 19 per cento:

- le spese di istruzione sostenute per la frequenza di corsi di **istruzione universitaria** presso università statali e non statali, di perfezionamento e/o di specializzazione universitaria, tenuti presso università o istituti pubblici o privati, italiani o stranieri. Per tali spese, la novità consiste nel fatto che, per le università non statali italiane e straniere, non devono essere superiori a quelle stabilite annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del MIUR, tenendo conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali
- le spese sostenute per le rette relative alla frequenza di **asili nido** (e sezione primavera) per un importo complessivamente non superiore a 632 euro annui per ogni figlio.